



Comunicazione della CAV-PP	C -02/2012	italiano
Rifinanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico in caso di passaggio al sistema della capitalizzazione integrale		

Edizione del: 22.05.2012
Ultima modificazione: Prima edizione

Rifinanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico in caso di passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

1. Quando, al più tardi, dev'essere rifinanziato un istituto di previdenza che ha scelto di adottare il sistema di capitalizzazione integrale previsto dal nuovo diritto?

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni legali in materia di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico.

Per questi istituti la legge prevede due possibilità: 1) il sistema della capitalizzazione integrale (come previsto fin da sempre per le fondazioni di diritto privato) o 2) il sistema della capitalizzazione parziale (che corrisponde, a condizioni differenti, al principio del bilancio in cassa aperta secondo il vecchio articolo 69 LPP).

- In caso di capitalizzazione integrale l'istituto di previdenza di diritto pubblico deve rispettare il principio del bilancio a cassa chiusa. Tutti gli impegni devono essere coperti. È fatto salvo l'articolo 65c LPP (copertura insufficiente temporanea).
- Il sistema della capitalizzazione parziale può ancora essere applicato alle condizioni di cui all'articolo 72a segg. LPP. L'istituto di previdenza deve avere un piano di finanziamento che ne assicuri a lungo termine l'equilibrio finanziario e il consenso dell'autorità di vigilanza per derogare al principio della capitalizzazione integrale.

Sulla base di quanto precede è sorta la domanda seguente: quando, al più tardi, dev'essere rifinanziato un istituto di previdenza che ha scelto di adottare il sistema di capitalizzazione integrale?

Al riguardo la nuova legge non prevede, per principio, alcun termine transitorio. Essa si limita a fissare un periodo transitorio, fino al 1° gennaio 2014, per determinare i gradi di copertura iniziali nell'ambito della capitalizzazione parziale.

Dalla nuova versione dell'articolo 65 LPP non risulta che gli istituti che hanno scelto la capitalizzazione integrale debbano essere interamente rifinanziati entro la fine del 2013. Essi devono invece risanare la copertura insufficiente secondo le relative istruzioni del Consiglio federale, ossia entro cinque-sette anni o al massimo dieci (grado di copertura del 100 %), come un qualsiasi istituto di previdenza di diritto privato con uno scoperto (e un sistema di capitalizzazione integrale secondo l'art. 65 cpv. 2 LPP). Questa interpretazione scaturisce anche dall'articolo 65 capoverso 2bis LPP, che in caso di capitalizzazione integrale prevede esplicitamente la possibilità di una copertura insufficiente temporanea secondo l'articolo 65c LPP. In caso di rifinanziamento di un istituto di previdenza di diritto pubblico vanno tuttavia osservate le condizioni speciali quali le esigenze in materia di estinzione dello scoperto e il mantenimento della garanzia dello Stato.

2. Raggiungimento della capitalizzazione integrale e soppressione della garanzia dello Stato

Secondo il diritto previgente, gli istituti di previdenza di diritto pubblico erano interamente finanziati (e, di conseguenza, non beneficiavano più della garanzia dello Stato) quando il grado di copertura aveva raggiunto il 100 %. Secondo le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2012, la garanzia dello Stato può essere soppressa solo se l'istituto di previdenza dispone di sufficienti riserve di fluttuazione (art. 72f cpv. 2 LPP).